

# **BStGer RR.2021.144 vom 24. November 2021**

Bundesstrafgericht, 2021-11-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2021.144](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2021.144)

FR: TPF RR.2021.144 du 24 novembre 2021

IT: TPF RR.2021.144 del 24 novembre 2021

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

### **E. 1.2**

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

- 5 -

### **E. 1.3**

In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

### **E. 1.4**

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

### **E. 1.5**

Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di rifiuto di sblocco di un conto bancario da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione n. 1 presso la banca E., oggetto della decisione impugnata, il ricorrente

dispone della legittimazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

## **E. 2**

Il ricorrente sostiene che la rogatoria vaticana sarebbe manifestamente inammissibile, nella misura in cui il sequestro del suo conto servirebbe a garantire un credito compensatorio e a questo titolo i valori bloccati non potrebbero mai essere consegnati alle autorità estere. Il suo gravame non sarebbe condizionato dalla presenza di un danno immediato e irreparabile, dato che la decisione impugnata sarebbe da trattare come una decisione di chiusura; danno immediato e irreparabile che sarebbe comunque presente. Egli censura poi la violazione del principio della proporzionalità e del diritto di essere sentito, nella misura in cui il denaro sequestrato non avrebbe nessun legame con i fatti oggetto d'indagine all'estero e il MPC si sarebbe insufficientemente pronunciato su tale punto. L'esposto dei fatti sarebbe inoltre lacunoso, fatto constatato anche da un tribunale inglese che si sarebbe chinato su una rogatoria vaticana analoga a quella presentata alle autorità elvetiche. Il MPC non avrebbe sufficientemente motivato il suo rifiuto delle conclusioni di tale tribunale. Il ricorrente afferma inoltre che, non essendovi nello Stato rogante la separazione dei poteri, il procedimento estero sarebbe contrario all'art. 2 AIMP. Quattro documenti relativi al procedimento estero firmati dal Pontefice, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza susseguentemente all'inoltro del presente gravame e che attribuirebbero ampi poteri al Promotore di giustizia nell'ambito del procedimento penale estero, dimostrerebbero il potere assoluto del predetto. L'insorgente sostiene parimenti

- 6 -

che vi sarebbero comunicazioni intervenute tra l'autorità rogante e il MPC legate al contestato blocco che non le sarebbero state messe a disposizione, in violazione del suo diritto di essere sentito. Basandosi su di un'ordinanza del 6 ottobre scorso emanata dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, egli dichiara infine di non essere più imputato nell'ambito del procedimento penale estero.

### **E. 2.1**

In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.5), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

#### **E. 2.2.1**

In concreto, il ricorrente afferma innanzitutto che il suo ricorso non dovrebbe essere subordinato all'esistenza di un danno immediato e irreparabile, dato che "d'après la doctrine, il faut admettre qu'une demande de blocage de compte qui s'apparente à une fishing expedition soit à l'origine d'une dommage immédiat et irréparable [...]. De plus, la saisie d'objets ou de valeur emporte toujours un préjudice immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours incident de l'art. 80e let. b EIMP" (act. 1, pag. 2). A suo avviso, il titolare di un conto può avere un interesse degno di protezione a far constatare una violazione del diritto anche dopo la crescita in giudicato della decisione di chiusura, al fine di sospendere l'utilizzo di informazioni già trasmesse all'autorità rogante. Un intervallo di anni tra il momento del sequestro a quello della consegna andrebbe a sostenere ulteriormente la sua tesi. Senza dimenticare che detto titolare dovrebbe avere la possibilità di far controllare la legalità o la proporzionalità della misura coercitiva dall'autorità giudiziaria prima che una decisione di dissequestro o di consegna allo Stato richiedente sia emanata, senza che la ricevibilità del ricorso sia subordinata all'esistenza del già citato pregiudizio.

Tali affermazioni si scontrano con la chiara giurisprudenza sopra menzionata, con la quale l'insorgente nemmeno si è confrontato, che fissa precise condizioni per determinare l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile. Va inoltre

- 7 -

ricordato che questa Corte si è già chinata sul sequestro della relazione litigiosa con sentenza del 14 dicembre 2020, analizzandone e confermandone la legalità (v. sentenza RR.2020.213). Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il

### **E. 2.2.2**

Il ricorrente afferma che il contestato sequestro non gli permetterebbe di far fronte alle sue spese personali e familiari. Egli non potrebbe rimborsare prestiti personali o relativi a società, le quali si vedrebbero anche rifiutare partenariati e finanziamenti, nonché aperture di conti bancari, dovendo persino chiudere relazioni esistenti. A causa del contestato sequestro, l'insorgente soffrirebbe inoltre di un incontestabile e importante danno d'immagine e reputazionale. Ora, senza approfondire l'esistenza e l'entità degli impegni finanziari invocati, per i quali sono stati presentati dei documenti, occorre rilevare che il ricorrente non ha prodotto documentazione che possa permettere a questa Corte di verificare se lo stesso non disponga di altri beni per ovviare alle sue asserite difficoltà economiche. Dagli atti dell'incanto non è assolutamente chiaro quali siano i redditi e il patrimonio dell'interessato. A queste condizioni, risulta impossibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

### **E. 2.3**

Ciò detto, si rileva che le censure presentate dal ricorrente avverso il contestato sequestro risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Per quanto riguarda la censura secondo la quale i valori sequestrati servirebbero a garantire un credito compensatorio per il quale la Svizzera non fornirebbe assistenza, va rilevato che l'autorità rogante, prendendo posizione sulla richiesta di dissequestro del ricorrente del 5 maggio 2021, pregressa alla decisione impugnata, ha affermato che considerato che nel procedimento estero "risultano contestati a A. reati in relazione ai quali lo stesso ha conseguito

profitti di ammontare complessivo non inferiore a 300 mln/Eur e che a norma del menzionato art. 36 c.p., possono essere sottoposti a confisca (e, dunque, a sequestro) diretta e/o per equivalente le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono il prodotto, il pro-

- 8 -

fitto o il prezzo o che ne costituiscono l'impiego, il sequestro attualmente disposto risulta congruo e pienamente conforme al principio di proporzionalità" (v. scritto dell'Ufficio del Promotore di giustizia del 25 giugno 2021, pag. 5, in act. 1.1). Da quanto precede occorre concludere che i valori sequestrati potrebbero essere confiscati in quanto provento diretto dei reati contestati al ricorrente, anche se in definitiva occorre comunque attendere l'eventuale decisione di confisca estera per valutare, in quel momento, la natura della misura. Il MPC ha del resto già individuato numerose operazioni intervenute sul conto litigioso che potrebbero essere direttamente legate ai fatti contestati al ricorrente (v. act. 13, pag. 10 e segg.). Per quanto attiene invece alla sentenza inglese del 10 marzo 2021 emanata dalla Crown Court at Southwark (v. act. 1.14), essa non ha nessuna pertinenza per il giudizio del giudice dell'assistenza svizzero, il quale deve statuire su una domanda di assistenza presentatagli dall'autorità estera sulla base delle leggi e dei principi giurisprudenziali in vigore in Svizzera. Per quanto concerne infine la critica formulata sulla base dell'art. 2 AIMP, tesa a dimostrare che la Città del Vaticano non costituirebbe uno Stato di diritto fondato sulla separazione dei poteri, questa Corte ha già avuto modo di approfondire la questione nella sentenza TPF RR.2020.305 del 26 febbraio 2021 destinata alla pubblicazione (v. già RtiD II-2021 n. 43), al cui consid. 2 si può quindi rinviare, trattandosi di questioni di diritto applicabili anche nella presente fattispecie. La recente ordinanza del 6 ottobre 2021 (v. act. 23.1), con la quale il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha rinviato gli atti al Promotore di giustizia al fine di sanare lesioni del diritto di essere sentiti di alcuni imputati, tra cui il ricorrente, dimostra del resto che le garanzie del giusto processo sono pienamente rispettate dalla giustizia vaticana. L'autorità rogante ha altresì confermato che lo statuto del ricorrente nel procedimento estero non si è modificato (v. act. 26.3) e secondo il principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii) non vi è nessuna ragione di dubitare della veridicità di questa affermazione.

#### **E. 2.4**

Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP. Le restanti censure, legate al merito della rogatoria, vanno disattese in quanto premature.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 9 -

#### **E. 4**

febbraio 2021 (v. sentenza 1C\_724/2020) il ricorso interposto avverso detta sentenza. L'istanza di dissequestro sfociata nella decisione di rifiuto del MPC del 2 luglio 2021 è stata

presentata solo poco più di tre mesi dopo il giudizio dell'Alta Corte. Anche da questo punto di vista il breve tempo trascorso dalla pronuncia del sequestro sino ad oggi non giustifica un nuovo esame delle condizioni alla base della contestata misura (v. TPF 2007 124 consid. 2). Ciò constatato, nella presente procedura il ricorso deve certamente essere subordinato all'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, anche perché, come si vedrà di seguito, non vi sono motivi per affermare che la rogatoria sia manifestamente inammissibile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.